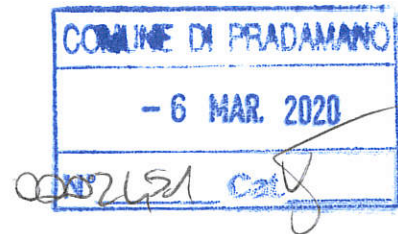


COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
E DOCUMENTI ALLEGATI

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Cuttini rag. Paolo in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Pradamano, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 23 maggio 2019:

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;
- che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 26.02.2020 con delibera n. 41, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019/2021.

Essendo nel corrente anno in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione sono allegati il Documento Unico di Programmazione (DUP) e i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1.

L'Ente ha elaborato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 27 del 12.07.2019 il rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale prot. 4679 del 03.05.2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31.12.2018 così distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL:

	31.12.2018
Risultato di amministrazione	€ 740.168,83
di cui:	
a) Fondi vincolati	€ 40.925,19
b) Fondi accantonati	€ 51.549,33
c) Fondi destinati all'investimento	€ 67.299,33
d) Fondi liberi	€ 580.394,98
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	€ 740.168,83

Situazione di cassa e determinazione cassa vincolata

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Disponibilità di cassa	€ 1.732.746,78	€ 2.087.437,13	€ 1.915.599,81
Di cui vincolata:	€ 84.896,57	€ 438.732,60	€ 785.257,58
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE				
		PREVISIONI DEF. 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	9.717,34	42.108,14		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.358.844,64	2.641.842,18	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	394.554,97	-		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		-		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	675.200,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
2	Trasferimenti correnti	1.920.251,00	2.045.000,85	1.974.551,53	1.974.551,53
3	Entrate extratributarie	616.180,38	572.449,38	572.449,38	572.449,38
4	Entrate in conto capitale	975.122,94	2.265.850,87	535.803,94	5.100.803,94
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-			
6	Accensione prestiti				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.170.829,14	1.170.829,14	1.170.829,14	1.170.829,14
totale		5.357.583,46	6.728.130,24	4.927.633,99	9.492.633,99
	totale generale delle entrate	9.120.700,41	9.412.080,56	4.927.633,99	9.492.633,99

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE 2019			
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	3.081.521,03	3.146.261,23	3.025.786,24	3.017.531,91
		di cui già impegnato*	0,00	657.463,99	221.159,59	88.348,10
		di cui fondo pluriennale vincolato	42.108,14	0,00	0,00	0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	4.688.647,63	4.907.693,05	535.803,94	5.100.803,94
		di cui già impegnato*	0,00	4.626.188,07	6.938,96	6.938,96
		di cui fondo pluriennale vincolato	2.641.842,18	0,00	0,00	0,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	179.702,61	187.297,14	195.214,67	203.469,00
		di cui già impegnato*		187.297,14	195.214,67	203.469,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	1.170.829,14	1.170.829,14	1.170.829,14	1.170.829,14
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	9.120.700,41	9.412.080,56	4.927.633,99	9.492.633,99
		di cui già impegnato*		5.470.949,20	423.313,22	298.756,06
		di cui fondo pluriennale vincolato	2.683.950,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	9.120.700,41	9.412.080,56	4.927.633,99	9.492.633,99
		di cui già impegnato*		5.470.949,20	423.313,22	298.756,06
		di cui fondo pluriennale vincolato	2.683.950,32	0,00	0,00	0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.915.599,81
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	684.033,00
2	Trasferimenti correnti	2.121.697,38
3	Entrate extratributarie	649.250,00
4	Entrate in conto capitale	4.251.238,56
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
6	Accensione prestiti	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.181.782,28
TOTALE TITOLI		8.888.001,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		10.803.601,03

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2020
1	Spese correnti	3.638.083,64
2	Spese in conto capitale	5.158.877,13
3	Spese per incremento attività finanziarie	
4	Rimborsi di prestiti	187.297,14
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	
6	Spese per conto terzi e partite di giro	1.203.009,56
TOTALE TITOLI		10.187.267,47
SALDO DI CASSA		616.333,56

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Nel bilancio 2020 la previsione di cassa è pari alla somma di residui e previsione di competenza. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del Tuel. Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 785.257,58. L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

3. Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	42.108,14		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.291.450,23	3.221.000,91	3.221.000,91
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.146.261,23	3.025.786,24	3.017.531,91
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato				
- fondo crediti di dubbia esigibilità		13.896,00	13.896,00	13.896,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	187.297,14	195.214,67	203.469,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
contributo per permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
recupero evasione tributaria (parte eccedente)	0,00	0,00	0,00
canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
sanzioni codice della strada (parte eccedente)	0,00	0,00	0,00
altre da specificare (trasferimenti, rimborsi vari)	127.449,32	4.000,00	4.000,00
totale	127.449,32	4.000,00	4.000,00
spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali	-	-	-
spese per eventi calamitosi	-	-	-
sentenze esecutive e atti equiparati	-	-	-
ripiamo disavanzi organismi partecipati	-	-	-
penale estinzione anticipata prestiti	-	-	-
altre (trasferimenti, rimborsi e contributi non ripetitivi + noleggio fabbricati scuola media)	195.555,14	64.000,00	5.000,00
totale	195.555,14	64.000,00	5.000,00

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;

- e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
- a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Le entrate non ricorrenti derivano prevalentemente da trasferimenti correnti da parte della Regione FVG e da parte dell'UTIFC e sono in gran parte vincolate nella destinazione (circa 84 mila euro nel 2020), ad eccezione di circa 40 mila euro che riguardano il solo 2020 e non hanno destinazione vincolata.

Le spese non ricorrenti si riferiscono in parte al noleggio dei prefabbricati per gli alunni delle scuole medie per il periodo in cui ci sono i lavori di adeguamento sismico delle scuole (anno 2020 per circa 98 mila euro e anno 2021 per circa 59 mila euro), in parte ai progetti da realizzarsi con le entrate non ricorrenti a destinazione vincolata di cui sopra (circa 84 mila euro nel 2020), in parte per le spese di sostituzione di una dipendente in maternità tramite somministrazione di lavoro flessibile con un'agenzia interinale (circa 6 mila euro).

5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- f) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- g) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

6. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011).

Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con proprio verbale prot. n. 7820 del 29.07.2019 e prot. n. 1801 del 20.02.2020 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

6.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

6.2.1. programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. (nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

6.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40 mila è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed adottato dall'organo esecutivo con atto n. 13 del 03.02.2020;

6.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale prot. n. 1797 del 20.02.2020 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

6.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n.133/2008)

Il Piano è stato adottato dalla G.C. con deliberazione n. 37 del 26.02.2020.

7. Verifica della coerenza esterna

7.1 Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Per quanto riguarda la Regione Autonoma FVG, la legge regionale n. 19/2019, in attuazione dell'accordo Stato - Regione Friuli Venezia Giulia siglato a febbraio 2019, ha apportato alcune modifiche alla legge regionale n. 18/2015.

In particolare l'articolo 4, comma 1, introduce il comma 2 bis che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.

In attuazione dell' articolo 2 bis della legge regionale n. 18/2015 sopra citato, l'articolo 9, comma 3, della legge n. 23/2019 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) prevede che, con modifica organica della disciplina della finanza locale di cui alla legge regionale n. 18/2015, siano previsti gli obblighi posti a carico degli enti locali della Regione in termini di concorso finanziario e di sostenibilità della spesa di personale e del debito, oltre al vincolo costituzionalmente previsto relativo agli equilibri di bilancio.

Si ricorda altresì che è stato approvato il decreto legislativo n. 154/2019 che contiene "*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica*". Pertanto la Regione FVG è in attesa di iniziare un percorso di revisione degli obiettivi di finanza pubblica, come previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 23/2019 e allo stato attuale le norme ed i vincoli applicabili agli enti locali del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2020 riguardano il contenimento delle spese del personale nei limiti della media del triennio 2011-2013 e la riduzione dello stock di indebitamento rispetto all'anno precedente.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE CORRENTI

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. La normativa in questione prevede l'abolizione della IUC, ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti, e l'istituzione della "nuova" IMU, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI. In pratica viene attuata l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, operando una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. La normativa prevede inoltre che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	545.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
TASI	4.200,00			
TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	549.200,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Il gettito, determinato sulla base:

- dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;
 - delle aliquote vigenti nel 2019 (applicando le vecchie aliquote di IMU + TASI insieme) che, pur potendo, non sono state aumentate rispetto all'anno 2018;
 - del dato storico approssimato sul valore indicato in tabella,
- è stato previsto in euro 550.000,00.

Nella proposta di deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dello schema di bilancio 2020-2022 si demanda comunque al Consiglio Comunale la determinazione delle nuove aliquote e delle detrazioni dell'IMU da fissarsi entro la fine di giugno.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti verrà previsto in bilancio solo in sede di effettiva emissione degli avvisi di accertamento (con il relativo FCDE in spesa)

L'Ufficio Tecnico comunale, a norma dell'art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289, è tenuto a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto in caso di variazioni delle destinazioni urbanistiche.

TASI

Come sopra precisato, con l'istituzione dal 1 gennaio 2020 della "nuova" IMU, la TASI viene assorbita dal nuovo tributo.

Addizionale comunale Irpef

L'ente continua a non applicare l'addizionale comunale all'IRPEF.

TARI

Dall'anno 2015 il Comune di Pradamano ha trasferito alla società in house A&T 2000 spa l'intera gestione delle entrate e delle spese relative alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Resta ferma in capo al Comune la competenza alla determinazione delle tariffe sulla base del piano finanziario appositamente predisposto dalla società A & T 2000 spa, che dovrebbe prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti.

Per quanto riguarda l'anno 2020, nella proposta di deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dello schema di bilancio 2020-2022 si demanda al Consiglio Comunale l'approvazione degli atti di competenza relativamente alla TARI, in particolare l'adozione del Piano Economico Finanziario e delle relative tariffe, la cui scadenza è fissata, nell'anno 2020, per il 30 aprile.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 10 mila sulla base dei dati storici degli ultimi anni.

ICP (Imposta comunale sulla pubblicità) e diritto sulle pubbliche affissioni)

Il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stato stimato in euro 114 mila sulla base dei dati storici degli ultimi anni.

Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione

Con la legge regionale di stabilità per il 2020 si è nuovamente innovato il sistema dei trasferimenti regionali, prevedendo all'articolo 9, comma 5, l'istituzione del "Fondo unico comunale" per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi comunali in sostituzione del Fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015.

Il Fondo unico comunale è costituito da due quote denominate "ordinaria" e "di solidarietà". Nella quota ordinaria, a partire dal 2020, confluiscono le seguenti assegnazioni dell'anno 2019: 1) quota specifica del Fondo ordinario transitorio comunale; 2) quota ordinaria del Fondo ordinario transitorio comunale; 3) quota di perequazione del Fondo ordinario transitorio comunale; 4) trasferimento per l'esercizio della funzione di polizia amministrativa; 5) trasferimento compensativo del minor gettito relativo all'ex ICI abitazione principale; 6) trasferimento compensativo del minor gettito relativi all'ex ICI edifici di culto; 7) trasferimento compensativo del minor gettito relativo all'imposta insegne. Nella quota di solidarietà, a partire dal 2020, confluiscono le seguenti assegnazioni dell'anno 2019: 1) trasferimento quale riequilibrio a favore di alcuni comuni montani; 2) trasferimento quale riequilibrio a favore dei comuni fino a 3.000 abitanti non beneficiari del riequilibrio di cui al punto 1); 3) trasferimento quale riconoscimento del minor gettito IMU a favore di alcuni comuni.

A partire dal 2021 entra a far parte della quota di solidarietà un ulteriore trasferimento quale riequilibrio a favore dei comuni la cui popolazione, calcolata al 31 dicembre 2017, risulta compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti.

Il dato sui trasferimenti al Comune di Pradamano è stato comunicato informalmente dalla Regione per l'intero triennio 2020-2022 (ammonta ad euro 1.373.000,00). Le nuove metodologie scelte per il calcolo dei trasferimenti regionali garantiscono per il 2020 la stessa cifra del 2019, mentre per il 2020 e 2021 c'è un leggero aumento degli stessi grazie alla quota di solidarietà garantita anche per i Comuni fra i 3000 e 5000

abitanti.

Oltre al fondo unico comunale che finanzia genericamente il bilancio comunale, sono previsti altri trasferimenti correnti tra i quali i principali riguardano i contributi in conto interessi da parte della Regione sui mutui accesi per le opere pubbliche (circa 200 mila euro) e i contributi socio-assistenziali della Regione (maternità, canoni di locazione, barriere architettoniche, legati alla carta famiglia, ecc. per circa 260 mila euro).

Il gettito dei trasferimenti erariali invece è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno e riguarda una quota residuale dei trasferimenti correnti (rispetto a quelli regionali).

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente relativamente ai servizi a domanda individuale per i quali è prevista una contribuzione da parte dell'utenza è il seguente:

DESCRIZIONE SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	%
Servizi cimiteriali	7.000,00	7.500,00	93,33
Mensa scolastica	118.000,00	182.442,00	64,68
Corsi vari organizzati dal Comune	1.000,00	1.500,00	66,67
Utilizzo sale comunali	1.000,00	12.414,00	8,06
TOTALE	127.000,00	203.856,00	62,30

L'Organo esecutivo con deliberazione n. 36 del 26.02.2020 ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 62,30% per l'anno 2020.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzioni dell'utenza relativamente al servizio di refezione scolastica è previsto nella spesa un fondo crediti dubbia esigibilità di euro 2.529,00 pari al 2,14% delle tariffe previste per il 2020.

Anche per i servizi cimiteriali è previsto l'accantonamento al FCDE di una piccola quota pari ad euro 105,00.

Sanzioni amministrative da codice della strada

Con il passaggio della funzione di polizia locale dall'UTI del Friuli Centrale al Comune di Pradamano dal 01.02.2020, anche i proventi da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada sono ritornati al Comune, che incamera le somme derivanti dalle violazioni e le destina secondo quanto indicato dalla normativa in vigore.

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	17.000,00	17.000,00	17.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SANZIONI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	10.878,00	10.878,00	10.878,00
Percentuale fondo (%)	40,29%	40,29%	40,29%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 7.878,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 8.244,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con deliberazione giunta n. 34 del 26.02.2020 i proventi sono così destinati:

- 1) una quota pari al 50% dell'introito derivante dalle sanzioni amministrative comminate dagli agenti di polizia municipale ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285), quantificata in € 3.939,00, calcolate al netto dell'accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, come segue: a) in misura pari al 25% della quota pari ad € 984,75 ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale; b) in misura pari al 25% della quota pari ad € 984,75 al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, sia mediante la manutenzione dell'attuale dotazione di automezzi, mezzi e attrezzature in uso all'Ufficio Unico di Polizia Municipale che attraverso l'acquisto di nuovi automezzi, mezzi ed attrezzature ad uso del medesimo servizio; c) in misura pari al restante 50% della quota pari ad € 1.969,50 al miglioramento della sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade comunali, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma ed alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale. L'importo totale di € 3.939,00 trova imputazione nel bilancio 2020-2022 al titolo 1 di spesa Missione 3 Programma 1 e al titolo 1 Missione 10 Programma 5;
- 1) la quota dell'introito derivante dalle sanzioni comminate dagli agenti di polizia municipale per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285) quantificata in € 8.244,00, calcolate al netto dell'accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, come segue: a) in misura pari al 50% della quota e cioè € 4.122,00 agli enti proprietari delle strade su cui verrà effettuato l'accertamento con imputazione al titolo 1 Missione 3 Programma 1 del bilancio 2020-2022; b) in misura pari al 50% della quota e cioè € 4.122,00 ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale con imputazione al titolo 1 di spesa Missione 3 Programma 1 e al titolo 1 Missione 10 Programma 5 del bilancio 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Contributi per permesso di costruire

Nella tabella seguente vengono indicate le previsioni del contributo per permesso di costruire (anni 2020-2022) confrontandole con gli accertamenti degli ultimi anni (2017 e 2018) e con lo stanziamento definitivo 2019, indicando inoltre la percentuale di destinazione dello stesso alla spesa corrente.

Anno	importo	% spesa corrente
2017	5.870,89	0%
2018	29.396,55	0%
2019	85.000,00	0%
2020	60.000,00	0%
2021	60.000,00	0%
2022	60.000,00	0%

La legge n.232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha previsto che dal 01/01/2018 le entrate da permessi di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;

- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
Canoni di locazione	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	25.700,00	25.700,00	25.700,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	115.700,00	115.700,00	115.700,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. I canoni vengono regolarmente pagati dai locatari dei beni immobili.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Macroaggregati	Prev.Def. 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
101 redditi da lavoro dipendente	731.688,30	834.772,39	809.229,21	809.229,21
102 imposte e tasse a carico ente	58.045,86	68.613,91	67.390,66	67.390,66
103 acquisto beni e servizi	1.189.303,07	1.161.356,17	1.088.890,14	1.059.390,14
104 trasferimenti correnti	909.138,16	919.884,06	905.171,06	932.671,06
105 trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106 fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107 interessi passivi	75.630,26	68.035,70	60.118,17	51.863,84
108 altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	26.518,27	26.012,00	25.900,00	25.900,00
110 altre spese correnti	91.197,11	67.587,00	69.087,00	71.087,00
TOTALE	3.081.521,03	3.146.261,23	3.025.786,24	3.017.531,91

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei limiti assunzionali stabiliti dall'art. 56 comma 19 della L.R. 18/2016 per quanto riguarda il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato: la normativa prevede che le UTI, i Comuni partecipanti alle medesime e quelli non partecipanti possono procedere, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso, per i soli anni 2019 e 2020, anche quello dirigente, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente
- dell'art. 56, comma 21 della L.R. 18/2016 in ordine alla rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti del Comparto Unico;

- dell'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 22 della L.R. 18/2015 e successive modifiche ed integrazioni rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 (come stabilito dall'art. 9, comma 6 della legge regionale n. 28 del 28.12.2018, legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare IL 50% della spesa dell'anno 2009: tale limite è stato rideterminato dal Comune di Pradamano con deliberazione giuntale n. 165 del 19.12.2018;

L'organo di revisione ha provveduto ad accertare che la previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 e che vengono rispettati tutti i limiti sopra indicati, sia in termini di limiti assunzionali che in termini di importi anche per le forme di lavoro flessibile. A tal fine il Comune di Pradamano con deliberazione giuntale n. 39 del 26.02.2020 ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio ed esposti all'interno dell'apposita deliberazione (deliberazione giuntale n. 38 del 26.02.2020).

L'ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della Legge 133/2008 ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio applicato 4/2, punto 3.3 del D.Lgs. 118/2011 prevede che siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Nel bilancio di previsione è stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al punto 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluyendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 è evidenziata negli appositi prospetti allegati allo schema di bilancio per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice fra totale incassato e totale accertato.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Infatti, nonostante la normativa contabile (da ultimo l'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020) consentisse un accantonamento graduale del fondo a bilancio (riduzione, per gli anni 2020 e 2021, al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145), l'amministrazione ha ritenuto, prudenzialmente, di applicare la misura totale dell'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2020

TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	157.000,00	13.630,45	13.896,00	265,55	8,85
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTALE GENERALE	157.000,00	13.630,45	13.896,00	265,55	8,85
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	157.000,00	13.630,45	13.896,00	265,55	8,85
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

ANNO 2021

TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	157.000,00	13.630,45	13.896,00	265,55	8,85
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
TOTALE GENERALE	157.000,00	13.630,45	13.896,00	265,55	8,85
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	157.000,00	13.630,45	13.896,00	265,55	8,85
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!

ANNO 2022

TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	157.000,00	13.630,45	13.896,00	265,55	8,85
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
TOTALE GENERALE	157.000,00	13.630,45	13.896,00	265,55	8,85
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	157.000,00	13.630,45	13.896,00	265,55	8,85
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

per l'anno 2020 in euro 14.000,00 pari allo 0,445% delle spese correnti (euro 3.146.261,23);

per l'anno 2021 in euro 14.000,00 pari allo 0,463% delle spese correnti (euro 3.025.786,24);

per l'anno 2022 in euro 14.000,00 pari allo 0,464% delle spese correnti (euro 3.017.531,91);

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166, comma 1 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (non inferiore allo 0,3% e non superiore al 2% delle spese correnti).

Si ricorda anche che la metà della quota minima prevista dal comma 1 è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

anni 2020-2021-2022 annui euro 1.691,00 per accantonamenti per indennità fine mandato sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs.118/2011);

A fine esercizio come disposto dall'art. 167, comma 3 del TUEL tali somme (economie di bilancio) dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL, in quanto non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione, invitando l'Ente ad attivarsi celermente, ha verificato che l'Ente:

- ha già avviato, nel corso dell'esercizio 2019, le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- ha già posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di Pradamano possiede quote di partecipazione nelle seguenti società in house:

1) A&T 2000 spa per la gestione del ciclo dei rifiuti – quota 1,626%. A tale società è stata affidata dal 2015 l'intera gestione delle entrate e delle spese per il servizio in questione che pertanto è uscito dalle poste finanziarie del bilancio comunale.

2) Acquedotto Poiana spa per la gestione del ciclo delle acque – quota 5,654%. La quota di costo che rimane a carico del bilancio comunale si riferisce unicamente ai costi per le utenze idriche degli immobili pubblici comunali. L'Acquedotto Poiana rimborsa al Comune di Pradamano l'importo relativo alle quote di ammortamento dei mutui relativi alle opere idrico-fognarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2018. Non è necessario prevedere interventi finanziari a favore delle società partecipate per copertura perdite d'esercizio in quanto non sono state registrate perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi e non sono state utilizzate riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infra-annuali.

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013)

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2018, non risultano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente (C.C. n. 47 del 28.09.2017).

L'esito di tale ricognizione è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 04.10.2017.

Non ci sono state partecipazioni da dismettere.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

L'Ente ha provveduto, in data 26.11.2019 (entro il 31.12.2019), con proprio provvedimento motivato (C.C. n. 50 del 26.11.2019), all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016;

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

		2020	2021	2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.641.842,18	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.265.850,87	535.803,94	5.100.803,94
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.907.693,05	535.803,94	5.100.803,94
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro

4.907.693,05 per l'anno 2020

535.803,94 per l'anno 2021

5.100.803,94 per l'anno 2022

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nella precedente tabella sugli equilibri di parte capitale.

Finanziamento spese investimento con indebitamento

Le spese d'investimento previste negli anni 2020, 2021 e 2022 non sono finanziate con indebitamento ma con contributi in conto capitale (in prevalenza) e per la restante parte con fondi propri di bilancio.

Investimenti senza esborsi finanziari

Alla data attuale non risultano programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nelle spesa quali opere a scomputo, permute, project financing, ecc.)

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	anno 2020	anno 2021	anno 2022
1) Entrate correnti di natura trib., contr.va e perequativa (Titolo I)	€ 653.704,17	€ 653.704,17	€ 653.704,17
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 1.636.185,44	€ 1.636.185,44	€ 1.636.185,44
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 405.378,42	€ 405.378,42	€ 405.378,42
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 2.695.268,03	€ 2.695.268,03	€ 2.695.268,03
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 269.526,80	€ 269.526,80	€ 269.526,80
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2)	€ 68.035,70	€ 60.118,17	€ 51.863,84
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 56.230,52	€ 49.686,79	€ 42.864,73
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 257.721,62	€ 259.095,42	€ 260.527,69
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	€ 1.657.981,75	€ 1.470.684,61	€ 1.275.469,94
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 1.657.981,75	€ 1.470.684,61	€ 1.275.469,94
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

L'incidenza degli interessi passivi, al netto della quota di contributi in conto rata, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

	2020	2021	2022
Interessi passivi	11.805,18	10.431,38	8.999,11
entrate correnti	2.695.268,03	2.695.268,03	2.695.268,03
% su entrate correnti	0,44%	0,39%	0,33%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	2.108.944,80	1.837.684,49	1.657.981,88	1.470.684,74	1.275.470,07
Nuovi prestiti (+)					
Prestiti rimborsati (-)	271.260,31	179.702,61	187.297,14	195.214,67	203.469,00
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
Totale fine anno	1.837.684,49	1.657.981,88	1.470.684,74	1.275.470,07	1.072.001,07

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	86.292	75.630	68.036	60.118	51.864
Quota capitale	271.260	179.703	187.297	195.215	203.469
Totale	357.552	255.333	255.333	255.333	255.333

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i previsti contributi in conto capitale.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019.

d) riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Salvaguardia equilibri

La prima attività di verifica del permanere degli equilibri di bilancio dovrà venire effettuata almeno entro il 31 luglio 2020 in sede di approvazione del prossimo DUP 2021-2023.

f) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle motivazioni sopra indicate, richiamato l'articolo 239 del TUEL e attesi:

- il parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- le variazioni rispetto all'anno precedente;
- la verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,

e esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

Addì 06 marzo 2020

Il Revisore dei Conti



Rag. Paolo Cuttini

